

REGOLAMENTAZIONE DEL SITO DI VOLO MONTE GRAPPA

**CONSORZIO TURISTICO
VIVERE IL GRAPPA**



WWW.VIVEREILGRAPPA.IT

Scopo

Regolare il comportamento di utilizzo delle strutture gestite dal Consorzio Turistico Vivere il Grappa, monitorare le presenze nelle superfici per le attività di decollo e atterraggio di Volo da Diporto o Sportivo (di seguito VDS) nelle specialità di Deltaplano, Parapendio, Ali Rigide, Aeromodellismo che si svolgono nel territorio di Borso del Grappa o, comunque, in aree gestite dal Consorzio Turistico Vivere il Grappa (da ora in avanti anche "CTVG").

Il sito

Il sito interessato è localizzato nell'area del versante meridionale del Massiccio del Monte Grappa e zona Pedemontana limitrofa. L'applicazione del regolamento è limitata alle superfici specificate nell'Allegato n.2 "Elenco Superfici di Volo" e sue successive modifiche.

La normativa in vigore in merito al Volo da Diporto o Sportivo (di seguito VDS), unitamente alle prescrizioni dell'ENAC ed alla normativa specifica da quest'ultimo emanata nota come "Regolamento Regole dell'Aria", disciplina in modo esclusivo i comportamenti e le attrezzature per il volo, inteso quest'ultimo dal momento della preparazione dell'attrezzatura a terra sino al momento della completa messa in sicurezza dopo la sosta a terra. Il CTVG, non avendo alcuna autorità al riguardo, si riserva tuttavia di inibire l'utilizzo delle suddette aree, tramite i propri responsabili ed a loro insindacabile giudizio, a coloro che non dovessero rispettare, la normativa in materia di VDS.

Regolamentazione normativa sul Volo di apparecchi VDS/VL

La normativa in vigore in merito al Volo da Diporto o Sportivo è regolamentata dalla normativa vigente in materia e in particolare è disciplinata dalla Legge n. 106 del 25.03.1985, dal DPR n.133 del 09.07.2010, dal DM n. 287 del 22.11.2010 e dal Regolamento Tecnico Operativo stilato dall'AeCI e approvato dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti con Decreto prot. M. 247 del 15.07.2015 (di seguito VDS, ove applicabile), unitamente alle prescrizioni dell'ENAC ed alla normativa specifica da quest'ultimo emanata nota come "Regolamento Regole dell'Aria". Detta normativa, ed eventuale ulteriore altra emanata dalle competenti Autorità, disciplina in modo esclusivo i comportamenti e le attrezzature per il volo, inteso quest'ultimo dal momento della preparazione dell'attrezzatura a terra sino al momento della completa messa in sicurezza dopo la sosta a terra.

Tutti coloro che usufruiscono delle aree gestite dal CTVG sono tenuti al rispetto di tale normativa.

L'attività di utilizzo delle aree di volo nella zona di interesse è altresì regolata dal Vademecum allegato n.1 al presente documento.

Il CTVG, non avendo alcun potere di controllo in merito all'attività di volo, non ha alcuna autorità nella regolamentazione del traffico e delle operazioni di volo, limitando necessariamente la propria operatività alle attività organizzate nelle aree dallo stesso gestite, previo coordinamento eventuale con ENAC, per quanto di competenza di tale Ente, laddove ritenuto opportuno o necessario. Il CTVG si riserva ogni diritto di inibire l'utilizzo delle aree da esso gestite qualora dovesse risultare il mancato rispetto della normativa in vigore.

Comportamento del Pilota

a) Il pilota è tenuto al rispetto della normativa vigente (l. 106/1985 e DRP 133/2010), del presente regolamento e del Vademecum allegato, ad una condotta di volo sicura per sé e per gli altri ed in particolare al rispetto delle norme di precedenza, delle linee di involo e dei circuiti di atterraggio.

b) Il pilota è obbligato ad indossare il casco protettivo ed è altamente consigliato avere a bordo un paracadute di soccorso opportunamente dimensionato e installato.

- c) Il pilota, prima di iniziare l'attività di volo, è tenuto a visionare la bacheca e/o le tabelle informative del Consorzio;
- d) Nell'eventualità di atterraggio in proprietà private, con danni alle stesse, il pilota è obbligato a segnalare comunque il caso al Consorzio e, se richiesto, a fornire i propri dati, anche assicurativi, al proprietario del fondo.
- e) Il pilota, in caso di incidente a terzi, è comunque tenuto a prestare soccorso e, se in volo, ad abbandonare la zona per un raggio di almeno 1 km per poter permettere l'intervento in sicurezza dei mezzi di soccorso necessari. In ogni caso, valgono le regole, esposte nella bacheca, che sintetizzano il comportamento secondo quanto coordinato con il soccorso ed elisoccorso del 118.

Uso delle strutture

Chiunque accede alle strutture ed alle aree ad esse pertinenti aderisce, attraverso il suo comportamento concludente, alla normativa negoziale, di seguito riportata, che regola il rapporto tra l'utente delle strutture e il gestore:

I – CONDIZIONI GENERALI

- 1) Fly Card: L'uso delle strutture (aree di decollo ed atterraggio, aree di ripiegamento e/o comunque aree di cui il CTVG è gestore) è permesso e riservato esclusivamente ai possessori della Fly Card. A chiunque sia sfornito di Fly Card è fatto espresso e tassativo divieto di utilizzo delle strutture.
- 2) Non è permesso l'accesso alle strutture gestite dal CTVG ai piloti i quali non siano in possesso del proprio attestato di volo (o documento equipollente), della visita medica di cui al DPR 133/2010 e di una valida copertura assicurativa in corso, avente i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del DPR 133 del 2010.
- 3) I piloti che intendano utilizzare le aree del CTVG devono previamente registrare la loro presenza e munirsi di Fly Card, nei tempi e modi previsti dal Vademecum e sue successive modifiche. L'attestazione di registrazione (Fly Card) ed i documenti di volo devono essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche da parte dei soggetti incaricati dal CTVG.
- 4) Chiunque accede alle strutture del CTVG accetta che i responsabili possano richiedere la documentazione di cui agli articoli che precedono, ai fini delle verifiche.
- 5) L'uso delle strutture deve essere fatto nel rispetto dell'ambiente e delle persone; possono pertanto essere interdetti all'uso delle aree ed eventualmente segnalati all'Autorità Competente coloro che svolgano attività che assumano comportamenti tali da pregiudicare la sicurezza del volo, coloro i quali lasciano rifiuti al di fuori delle aree o dei dispositivi di raccolta, coloro che campeggiano nelle aree dedicate al volo, coloro che non rispettino le regole di buona educazione sulla priorità di preparazione al decollo o di decollo, coloro che intralcino gli altri piloti in decollo o che svolgano ulteriori attività contrarie all'educato comportamento, e comunque coloro che svolgano azioni od attività che non siano attinenti e compatibili con l'attività di volo. Il CTVG si riserva di inibire l'utilizzo delle aree da esso gestite, non solo nel caso di mancato rispetto delle normative in vigore, ma anche in caso di comportamento ineducato, incivile, irrispettoso della civile convivenza, discriminatorio di razza o genere, e comunque di comportamento contrario allo spirito sportivo e di collaborazione per la migliore utilizzazione delle aree a favore di tutti i partecipanti alle attività di volo.
- 6) Costituendo l'utilizzo delle strutture adesione al presente regolamento negoziale, chiunque dovesse utilizzare le strutture e fosse sfornito di Fly Card è tenuto a versare l'importo massimo annuo previsto per l'emissione della Fly Card, eventualmente maggiorato delle spese per il recupero, anche giudiziale, e non gli verranno concessi eventuali benefici di scontistica o convenzione previsti. Il CTVG si riserva il diritto di incaricare un legale per il recupero di quanto

spettante, nonché di sporgere querela per violazione di proprietà privata.

- 7) Il CTVG, a sua insindacabile discrezione, potrà revocare la Fly Card a chiunque venga meno al presente regolamento ed a chiunque dovesse assumere comportamenti irrisori od offensivi verso altri piloti o verso gli incaricati del CTVG.
- 8) Nessun soggetto, salvo il CTVG, è autorizzato ad invitare piloti sprovvisti di Fly Card ad utilizzare le strutture del Consorzio.
- 9) Il CTVG si riserva il diritto di non accettare, a propria mera discrezione, la richiesta di Fly Card da parte di qualsiasi soggetto.

II – OPERATORI SPECIALIZZATI

- 10) Gli operatori specializzati (scuole, istruttori, piloti biposto, test center...) organizzatori di attività promozionale/sportiva/commerciale non possono accedere alle strutture ed utilizzarle ai fini delle loro attività, se non previa sottoscrizione di una convenzione con il CTVG e versamento della relativa quota (vedi all. 4). Tale accordo non attribuisce in alcun modo il diritto di invitare ulteriori operatori specializzati ad accedere alle strutture per compiere la loro attività che, pertanto, verranno inibite da parte del CTVG.
- 11) Il CTVG si riserva il diritto di stipulare particolari convenzioni con alcuni soggetti (vedi all. 4)

III – VOLO BIPOSTO

- 12) Le associazioni e/o piloti che intendano svolgere attività di voli biposto in forma organizzata (sito web, pagine social media, materiale promozionale come volantini, ecc...) presso le strutture gestite dal CTVG, annualmente devono richiedere preventivamente il permesso di utilizzo delle strutture al suddetto CTVG, sottoscrivere la convenzione d'uso e versare la quota come riportato nell'allegato 4 al presente regolamento.
- 13) L'attività di volo biposto è subordinata al rispetto della normativa vigente, al possesso delle abilitazioni e assicurazioni previste nonché di attrezzatura adeguata. Prova dei suddetti requisiti deve essere inviata preventivamente al CTVG per opportuna verifica.

IV – GRUPPI ACCOMPAGNATI

- 14) I gruppi accompagnati che intendano utilizzare le aree devono preavvisare il loro arrivo al Consorzio CTVG secondo quanto previsto dal Vademecum e rispettarne i dispositivi in materia di operatività durante tutta la loro permanenza.
- 15) Il Consorzio, può limitare o inibire l'afflusso di gruppi accompagnati quando ritiene che l'eccessivo numero delle persone possa pregiudicare l'utilizzo delle aree.
- 16) I gruppi accompagnati al momento dell'arrivo dovranno comunicare al CTVG i dati anagrafici e i titoli aeronautici ed assicurativi di tutti i membri del gruppo.

V – COMPETIZIONI E GARE

- 17) Le aree gestite dal CTVG possono essere utilizzate, previo avviso, quale base logistica per le competizioni o per le gare locali, amatoriali e ludiche organizzate dal Volo Libero Montegrappa o da altre ASD in accordo con l'ASD Volo Libero Montegrappa purché le stesse rispettino i regolamenti, anche in materia di sicurezza, delle rispettive organizzazioni e si svolgano nel rispetto delle regole dell'aria e di tutte le normative vigenti in tema di VDS.

- 18) Sarà cura dell'ente organizzatore fornire i dati dei partecipanti al CTVG e concordare con lo stesso le modalità per l'emissione della Fly Card dei piloti iscritti. Nessun pilota sprovvisto di valida Fly Card potrà prendere parte a competizioni o gare che si svolgano nelle aree gestite dal CTVG.
- 19) Le competizioni aventi carattere o valenza internazionale possono essere ospitate presso le strutture gestite dal CTVG previo accordo con il CTVG medesimo, il quale potrà richiedere un contributo a fronte dell'utilizzo delle aree.
- 20) Il CTVG avrà facoltà di riservare, in determinate giornate od orari, l'utilizzo esclusivo di una o più aree, per lo svolgimento di gare o competizioni. In caso di problemi di sicurezza o di qualunque altro aspetto organizzativo, potrà negare l'utilizzo delle aree per lo svolgimento di gare o competizioni.

VI - SCUOLA DI VOLO

- 21) Le associazioni e/o istruttori che intendano svolgere attività didattica presso le strutture devono richiedere annualmente e preventivamente il permesso di utilizzo delle strutture al CTVG. Tutte le associazioni e/o istruttori che intendano svolgere attività di scuola di volo devono essere in regola con il pagamento delle Fly Card. Il CTVG si riserva di stipulare particolari convenzioni con alcuni soggetti (vedi all. 4).
- 22) Nessun soggetto, compresi scuole e/o istruttori, ha potere di invitare altre scuole e/o istruttori presso le strutture del CTVG.
- 23) Qualora si intendano utilizzare le strutture gestite dal CTVG per lo svolgimento di esami di volo, è fatto obbligo di previamente comunicare tale circostanza al CTVG e di ottenere il permesso da parte del medesimo Consorzio.

VII – INCIDENTI

- 24) È interesse degli organismi gestori che i piloti coinvolti in incidenti e che abbiano subito ferite o traumi, debbano essere assistiti e soccorsi nei tempi più brevi possibile, è altresì interesse comune che, nel caso non vi siano feriti non si debbano chiamare inutilmente i soccorsi. Per questo i piloti sono tenuti al rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento e nel Vademecum.

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di VDS e ai principi generali del diritto.

Allegati

- 1) Vademecum
- 2) Elenco superfici di volo
- 3) Circolare 11/2009 AeCI "Sanzioni disciplinari VDS"
- 4) Tabella riepilogativa per operatori specializzati